PROCEDURA DI GARA APERTA SOTTO SOGLIA EUROPEA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "RECUPERO EDIFICIO EX MACELLI E PIAZZA MONTEGRAPPA" DEL COMUNE DI RUFINA. CUP H31E26000070006

DISCIPLINARE DI GARA

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Dlgs 36/2023, il presente disciplinare è stato redatto in conformità al bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, per quanto non in contrasto con specifiche tecniche e alle funzionalità ad oggi rese disponibili dalla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale utilizzata (Sistema Telematico di acquisti Regionale della Toscana - Start Toscana) opportunamente revisionato e adattato alle procedure di lavori.

PREMESSE

Con decisione a contrattare assunta con determinazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Rufina n. 252 del 12.10.2026, successivamente rettificata con determinazione n. 257 del 15.10.2026, l'Ente ha disposto di affidare i lavori **"RECUPERO EDIFICIO EX MACELLI E PIAZZA MONTEGRAPPA** nell'ambito del programma di CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA A FAVORE DEI COMUNI DELLA TOSCANA DIFFUSA DGR N. 240/2025

L'affidamento avverrà, a cura della Centrale Unica di Committenza e Consulenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, mediante procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 71 e dell'art.107, comma 3, del D.lgs 36/2023 (di seguito "Codice"), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 comma 1 del codice.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: COMUNE DI RUFINA (FI)

Ente committente/delegante: Comune di Rufina (FI)
Responsabile unico del progetto: ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Geom. Pilade Pinzani, in qualità di Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di Rufina.

Centrale di Committenza: Centrale Unica di Committenza e Consulenza (di seguito anche C.U.C.C.) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, - Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve, in forza del Regolamento sull'organizzazione e funzionamento della C.U.C.C. approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 14/03/2025.

RUP: Dott. Francesco Cammilli, Responsabile della C.U.C.C. (Centrale Unica di committenza e Consulenza) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; Casella p.e.c.: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it Email: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it Tel.: 055 0105412-21

La presente procedura è svolta dalla Centrale Unica di Committenza e Consulenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve , a norma dell'art. 6 "Funzioni e servizi comunali esercitate dall'Unione", comma 1, lettera o), dello Statuto dell'Unione di Comuni con il quale si stabilisce che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni, la gestione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione dal 1° gennaio 2013, dell'art. 62 e ss ed all. II.4 del Codice e del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica Consulenza e Committenza (C.U.C.C.)

approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 113 del 28/12/2013 ss.mm.ii.

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Piattaforma di approvvigionamento digitale - PAD) denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", in sigla START, accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it. Tramite il sito web si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve essere registrato a START secondo le modalità esplicitate nelle specifiche per l'utilizzo della piattaforma , accessibili sul sito e dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/ , che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.
-avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. A tal fine i concorrenti interessati dovranno identificarsi accedendo all'indirizzo https://start.toscana.it/ e completare la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.** Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è stata approvata con decisione di indizione della procedura n. 664 del 19/10/2026 del Responsabile della C.U.C.C dell' Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, salvo i

documenti generati automaticamente dal sistema START ed è la seguente:

1. Disciplinare di gara;

Modulistica per offerta costituita da:

2. Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;
3. DGUE da compilare sulla piattaforma;
4. Modello 1 - Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;
1. Modello 2 - Dichiarazioni integrative dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/impresa cooptata
5. Modello 3 - Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato;
6. Modello 5- Dichiarazione dell'equivalenza delle tutele contrattuali;
7. Modello 7-Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali
8. Modello 8- Difformità manodopera (eventuale, nella Busta Economica);
1. Allegato B Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
9. Offerta economica generata sul sistema telematico START;
10. Codice integrativo di comportamento dipendenti Comune di Rufina;
11. Progetto esecutivo.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: https://start.toscana.it, con l'avvertenza che domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate sul sistema START.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla gara.

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate **entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet https://start.toscana.it/ nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2. 3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'Amministrazione invia le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) le richieste di chiarimenti; f) le richieste relative all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI- PEC) : pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, detto indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Si precisa che, in attuazione del Decreto 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), è stata realizzata una integrazione del Sistema START con gli indirizzi presenti nell'Indice nazionale INI – PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, conformemente all'art. 104, comma 9, del Codice, sarà recapitata ad entrambe le parti del contratto di avvalimento.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1, avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento ha ad oggetto i **lavori di RECUPERO EDIFICIO EX MACELLI E PIAZZA MONTE-GRAPPA"** per la valorizzazione dello spazio pubblico di Piazza Montegrappa attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione dell'edificio ex Macelli da destinare alle associazioni presenti sul territorio comunale.

L'appalto è soggetto ai **criteri ambientali minimi (CAM)** di cui al D.M. 24/11/2025 pubblicato in G.U. Serie Generale del 03/12/2025 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" come dettagliati e previsti negli elaborati progettuali, in vigore dal 1 febbraio 2026. Maggiori specifiche e dettagli sono contenuti negli elaborati progettuali TAV CAM 01 e TAV CAM03 Impianti elettrici e strutture a cui espressamente si rimanda. Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto e al capitolato speciale di appalto.

Determinazione del corrispettivo: l'appalto è a CORPO. Le lavorazioni e le relative forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l'opera finta a regola d'arte e, pertanto, l'appalto comprende l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera.

3.2 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della manodopera e i costi per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €. **597.442,52.**

I costi per la sicurezza ammontano a € **27.977,01** e non sono soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono stimati in **€ 215.764,84(pari al 37,89%) dell'importo dei lavori posti a base d'asta, esclusa la sicurezza)** e non sono soggetti ribasso. Per il loro calcolo si rinvia all'elaborato progettuale denominato "Incidenza manodopera".

Ai sensi dell'articolo 11 co. 2 e 41 co. 13 del Codice, il contratto collettivo applicato è: il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative (cod. CNEL **F012**).

Si considerano equivalenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 al predetto codice anche i contratti identificati dai codici F015 e F018.

Il codice per gli appalti pubblici CPV è il seguente: **45454100-5 lavori di restauro**.

Il codice ATECO per la categoria prevalente è il seguente: **43.91.00**.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi i costi per la sicurezza, ammonta quindi a € **569.465,51**. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.

Precisazione sui costi della manodopera

Si precisa che la scrivente Centrale di Committenza aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario (v. Consiglio di Stato n. 5712 del 2 luglio 2025 e n. 9577 del 4 dicembre 2025) secondo cui "l' importo posto a base di gara" è comprensivo dei costi della manodopera e quindi tali costi sono separatamente indicati nell'ambito della documentazione di gara ma inclusi nella base d'asta soggetta a ribasso, **dando rilievo, ai fini dell'aggiudicazione, al ribasso offerto sull'importo complessivo.** Infatti, una interpretazione complessiva degli artt. 41, comma 14, 108 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 induce a ritenere che **i costi della manodopera debbano essere inclusi nell'importo posto a base d'asta, oggetto del complessivo ribasso offerto dall'operatore economico** (ai sensi dell'art. 41, comma 14, primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso "complessivo" offerto dall'operatore economico, con la possibilità per quest'ultimo, in specie quando il "proprio" costo della manodopera è inferiore a quello della S.A., di "dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" (ai sensi dell'art. 41, comma 14, terzo inciso, da leggersi anche in riferimento a quanto previsto per la verifica di anomalia dell'offerta dall'art. 110). Pertanto il ribasso effettuato sui costi della manodopera deve essere giustificato per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall'Ente l'operatore dovrà caricare all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni, compilando la relativa parte dedicata nel modello disponibile in piattaforma (Modello 8 eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera). **L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.**

L'intervento si compone di lavorazioni di categoria **OG2 class. II** (categoria prevalente), **OS 24** (categorie scorporabili) come da seguente tabella:

Categoria	Qualificazione obbligatoria	Classifica SOA	Importo compresi oneri sicurezza (euro)	Percentuale sull'importo dell'appalto	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
OG2	Qualificazione SOA ex art. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	II	€ 487.816,04	81,65%	**prevalente**	Non superiore al 49,99% dell'importo della categoria prevalente (art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e smi)
OS24	Qualificazione SOA ex art. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	qualificazione ex art. 28 allegato II.12 del Codice	€ 109.626,49	18,35%	**scorporabile**	Sì, art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG2 e per la categoria scorporabile OS24 in classifica idonea, oltre rispettare quanto previsto al pt.6.3.

Si precisa che tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria e, ai sensi dell'art. 30 comma 1 allegato II.12 del Codice, l'affidatario non può eseguirle se privo della relativa qualificazione.
Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.
Qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non possieda la qualificazione in tali categorie (o non la possieda per l'intero importo) dovrà obbligarsi al subappalto della stessa (c.d. "subappalto qualificante"), anche per l'intero importo, ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione.
L'appalto comprende lavorazioni, previste nel progetto esecutivo, di cui al D.M. 22/01/2008 nr. 37. Per tali lavorazioni è richiesta, in fase di esecuzione, **l'abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008**.

Tenuto conto della specificità dell'appalto e della necessità di garantire il massimo controllo e le migliori condizioni di sicurezza, in considerazione delle interferenze specifiche del sito, le lavorazioni relative alle categorie indicate nella sopra riportata tabella, ai sensi dell'art 119 comma 17 D.Lgs 36/2023, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3.3 FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato da fondi regionali, "Investimenti aggiuntivi L.145/2018.Interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni della Toscana Diffusa"

3. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per

cento dell'importo complessivo si attivano le clausole di revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Attivazione delle clausole di revisione dei prezzi

La S.A. monitora l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del codice con cadenza analoga quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati al presente appalto, ossia gli indici sintetici di costo e di costruzione (relativo ai contratti di lavori) individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell' infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla "Tabella A" dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla S.A. anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% dell'importo contrattuale quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione dell'appalto di lavori.

Le clausole di revisione si applicano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% peri lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione. Per le specifiche di attuazione si rimanda all'art. 2.26.1 del C.S.A.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il termine di esecuzione dei lavori è pari a **220** giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto, dove è indicato il tempo utile di esecuzione per ogni fase e subfase delle lavorazioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Oo.Ee. in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione,** dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

1) **requisiti generali** di cui agli articoli 94 e ss del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

2) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

3) **requisiti speciali di qualificazione** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di **attestazione SOA** in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e della **certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II); inoltre i requisiti previsti dall'art. 133 del D.Lgs. 36/2023 e relativo All. II.18;

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale

dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito , qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi per un periodo di sei mesi gli operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 c.11 del D.lgs nr. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, come declinato dal D.M. 18/09/2024 nr. 132.

Il presente affidamento comprende **lavorazioni cosiddette sensibili**, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (così come modificato dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020), che si riportano qui di seguito:

a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c. noli a freddo di macchinari;
d. fornitura di ferro lavorato;
e. noli a caldo;
f. autotrasporti per conto di terzi;
g. guardiania dei cantieri;
h. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta; di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto per la partecipazione alla gara gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, subappaltatore, componente del raggruppamento, ausiliaria) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta WHITE LIST)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, prima della presentazione dell'offerta. **Attenzione non basta aver presentato la domanda ma tale ultimo caso deve essere comprovato comunque dalla presenza dell'o.e. nella Lista, depositata presso le rispettive Prefetture, denominata Elenco imprese richiedenti.**

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano in requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico in-

dica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II. 3 del medesimo decreto sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta,** che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

6.2.1. IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità **l'iscrizione nel Registro delle Imprese**, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice ed il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) allegato II.18.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il

FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi degli art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice , il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

A) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e quindi possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente **OG2** per l'importo totale dei lavori (**classifica II),** ricorrendo per l' altra categoria scorporabile all'istituto del cd**. Subappalto qualificante**.

Oppure:

B) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e quindi possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente **OG2** per l'importo dei lavori (classifica II) e per la categoria scorporabile **OS24** (classifica I oppure, per tale categoria, qualificazione ex art. 28 allegato II.12 del Codice).

A tal fine si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il possesso delle certificazioni SOA adeguate ai lavori da eseguire deve essere dichiarato nel DGUE parte II lettera a), mentre l'eventuale possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'**art. 28 allegato II.12** del codice, dove è ammesso, deve essere dichiarato altresì nel DGUE parte IV, e confermato mediante dichiarazione da rendere nel **Modello 1** di cui al pt. 15.3.1.:

a) importo dei lavori analoghi (nella Categoria scorporabile **OG3**) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La sussistenza dei requisiti speciali di cui sopra è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
In particolare, per quanto riguarda **l'elenco lavori analoghi** sarà richiesto il possesso dei CEL (certificato di esecuzione lavori).

I certificati di esecuzione dei lavori (CEL) devono:

- essere in possesso dell'Operatore Economico **al momento della data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto** (**Consiglio di Stato Sez. V, 28/12/2017 n.6135 - Consiglio di Stato, Sezione V, 15 febbraio 2020 n.8025**);
- **redatti secondo l'Allegato B) del D.P.R. 207/2010 come da Comunicato del Presidente Anac del 3/10/2023;**

- devono contenere l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
- in caso l'O.e. ne disponga, deve essere indicato il n. di protocollo del CEL assegnato dall'ANAC, sul sito https://www.anticorruzione.it/-/certificati-esecuzione-lavori-5;

Per i lavori eseguiti il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle Leggi sui Lavori Pubblici saranno richiesti: il contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera commerciale ecc.); copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; copia del certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
Per quanto riguarda i **costi del personale**, la copia dei bilanci a condizione che siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi, in alternativa il modello INPS DM10.
Per l'**adeguata attrezzatura**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare o legale rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000), che contenga l'elenco dettagliato dell'attrezzatura posseduta comprensivo delle indicazioni ove possibile identificative (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.). A tal fine si ritiene sufficiente allegare una copia autenticata del registro beni ammortizzabili e dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell'impresa.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 5), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

Indicazioni per gli operatori esteri

A) Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

B) essere in possesso della cd. "Patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.lgs 81/2008 e ss,mmi.ii. e Decreto Ministeriale 18/09/2024 con una dotazione minima pari a 15 crediti ex comma 5 del D.lgs. nr. 81/2008, con le esclusioni previste dall'articolo;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2. devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, il consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 , comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare**.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 65, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2. devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo. A tal fine si precisa che:

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice vale quanto disposto dall'art. 67 comma 5 del Codice.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al paragrafo 6.3 devono essere posseduti:

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici che dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio;

b) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano in proprio, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, **queste dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio.**

N.B.: I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, trattandosi di appalto nel settore dei beni culturali, possono indicare, quali esecutori, i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione, richiesta dalla lex specialis per l'esecuzione di dette lavorazioni. Ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18 del Codice, che riproduce il contenuto dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in conformità all'orientamento ANAC formatosi su quest'ultimo (cfr. delibere nn. 1239/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019), confermato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16.01.2019) e, con riferimento al nuovo Codice, dalla sentenza del TAR Toscana - Firenze, sez. II, 4 giugno 2024, n. 682. Si richiama altresì l'art. 24, comma 3, del medesimo allegato II.18 del Codice, in punto di necessario mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

7. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento come specificato all'art. 1.3.1 del CSA ed il disposto dell'art. 132 comma 2 del codice per la categoria OG 2 classe II.

Nel caso l'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 104 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Fatto salvo quanto sopra precisato il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento migliorativo o premiale).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^ periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

In caso di **avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile** quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio (delibera Anac nr. 558 del 29/11/2023).

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro **(divieto di avvalimento a cascata).**

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 5 e dichiararli **presentando un proprio DGUE,** da compilare nelle parti pertinenti (sia nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione che in caso di avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta);
- possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- compilare il **Modello 2** messo a disposizione dalla stazione appaltante fra la documentazione di gara;
- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, produrre copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento con le modalità specificate al punto 15.5 del presente disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto/i di avvalimento e delle dichiarazioni dell'ausiliario (rese tramite il Modello 2) a condizione che lo stesso/gli stessi sia/siano stato stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, sia in caso di avvalimento finalizzato alla all'acquisizione di un requisito di partecipazione sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento**.**

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante rende disponibile, ai fini di cui al presente paragrafo, **il Modello n. 2** (Dichiarazioni_Integrative_Ausiliaria).

Per ulteriori specifiche sulla documentazione da produrre qualora si voglia ricorrere all'avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di cui il concorrente è carente si veda il punto 15.5.

Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale deve necessariamente allegare il relativo contratto di avvalimento premiale nella busta tecnica, come dettagliatamente specificato al paragrafo 16 del presente disciplinare. **In caso di mancata allegazione del contratto, salvo quanto previsto nel presente paragrafo in tema di soccorso istruttorio, al concorrente non sarà attribuito il relativo punteggio.**

8. SUBAPPALTO

Come previsto dall'articolo 2.12 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, come segue: per la categoria prevalente OG2 per un importo non superiore al 49,99% dell'importo della categoria; per la scorporabile come da tabella di cui al pt.3.2.

Tenuto conto della specificità dell'appalto e della necessità di garantire il massimo controllo e le migliori condizioni di sicurezza, in considerazione delle interferenze specifiche del sito, le lavorazioni relative alle categorie indicate nella tabella, ai sensi dell'art 119 comma 17 D.Lgs 36/2023, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lettera o) dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al **subappalto cd. necessario**, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici né nella fase della esecuzione del contratto ex art. 119 comma 4 lettera c), laddove la Centrale di committenza abbia accertato la carenza dei requisiti di qualificazione rispetto alla quota di lavorazioni che l'impresa ha dichiarati di voler eseguire direttamente (da ultimo Cons.Stato Sez.V, 07/01/2026 nr.99; Tar Lazio, Roma Sez.I-bis 9/02/2026 n. 2445).

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Pontassieve, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.1 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art.102 comma 1 lett. b) e c) dichiarati nel Modello 1 con qualsiasi adeguato mezzo, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Rispetto a quanto stabilito nella sopra richiamata disposizione di legge e quindi per garantire le pari

opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a quanto segue:

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Inoltre è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota come sotto quantificata, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Ai sensi del comma 7 art. 1 del allegato II.3 del D.lGs 36/2023 e s.m.i., è stabilita una quota inferiore a quella prevista comma 4 dello stesso allegato; in particolare per il presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto:
·una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile;

·una quota pari al 15% di occupazione femminile, poiché nel settore economico in cui si collocano gli interventi oggetto della presente procedura ("Costruzione di edifici", codice Ateco 2 cifre: 41) il tasso di occupazione femminile è inferiore alla media nazionale di altri settori. Le caratteristiche delle mansioni e del contesto entro cui svolgerle rendono particolarmente complesso l'impiego consistente di manodopera femminile. L'ISTAT riferisce che il tasso di occupazione femminile nel settore economico indicato si attesta a circa il 10%. Pertanto, la richiesta di rispettare, anche per l'occupazione femminile, la percentuale del 30% stabilita dall'art. 47, comma 4, cit. sarebbe troppo gravosa per gli operatori economici interessati alla presente procedura.

10. GARANZIA PROVVISORIA (Da intestare al Comune di RUFINA)

L'offerta, ai sensi degli articoli 53 e 106, comma 1 del Codice, è corredata, per le motivazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **1**% del valore complessivo dell'appalto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 53 comma 4bis D.Lgs. 36/2023, trattandosi di procedura sotto soglia europea, **non si applicano le riduzioni** di cui all'art. 106 comma 8 D.Lgs. 36/2023.

Oggetto dell'appalto	***Valore dell'appalto***	***Valore della garanzia***
Importo cauzione o fideiussione intera 1%	€ 597.442,52	€ **5.974,42**

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto

riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, con versamento con causale *"Garanzia provvisoria per la procedura* ***DI GARA APERTA SOTTO SOGLIA EUROPEA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "RECUPERO EDIFICIO EX MACELLI E PIAZZA MONTEGRAPPA" DEL COMUNE DI RUFINA – CIG _____ "***

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo
o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di

presentazione dell'offerta.
f) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella documentazione di gara il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia **acquisisce dall'emittente l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.** Il sito internet messo a disposizione dal l'emittente assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente od altro…..).
Nel caso in cui il soggetto emittente non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.
Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC
europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.
L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal soggetto emittente e nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In caso di verifica a mezzo pec, l'O.e. acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC attualmente in vigore. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. SOPRALLUOGO: non richiesto.

13. PROCEDURA DI GARA E METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è una **procedura aperta con inversione procedimentale con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023), dandone

comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve pervenire**, a pena di irricevibilità**, entro e non oltre

le ore 08:00 del giorno 23/11/2026

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e **visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.** Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e- mail presente nell'indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta.
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla gara e caricare sulla piattaforma, nelle sezioni pertinenti, l'offerta.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

Documentazione amministrativa
Offerta tecnica
Offerta economica

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta economica e, qualora richiesto, la restante documentazione, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come meglio di seguito dettagliato.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa inoltre che

- l'offerta è vincolante per il concorrente. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La "Documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara deve essere separata dall'Offerta Economica. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta amministrativa o che comunque ne consentano la ricostruzione, costituiscono cause di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di

una nuova polizza;

• la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

• il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

• la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

• le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

• la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

• la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante..

Inoltre, si rappresenta che:

• sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

• non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizione del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente. In particolare: - la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;

- le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
• il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
• il richiamo all' art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa tutta la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione ;
2. DGUE da compilare direttamente sulla Piattaforma;

Documentazione integrativa:

3. **Modello 1** - Dichiarazioni integrative del concorrente al DGUE e alla domanda di partecipazione;
4. **Modello 2 -** Dichiarazioni integrative della consorziata, ausiliaria, cooptata (eventuale);
5. Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs. 14/2019 in caso di Concordato preventivo con continuità aziendale (art. 372 del D.lgs. 21 gennaio 2019, n. 14) (eventuale);
6. **Modello 3** - Documentazione ulteriore per i soggetti associati (eventuale);
7. **Modello 5**-Dichiarazione dell'equivalenza delle tutele contrattuali (eventuale);
8. Documentazione in caso di avvalimento come indicata al pt.15.5;
9. Documentazione in caso di impresa cooptata (eventuale);
10. Garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del Codice;
11. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC*;*
12. Procura (eventuale);
13. Ricevuta di avvenuto pagamento del bollo;
14. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, completo di dichiarazione e/o documentazione attestante la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, (ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità)

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.1.1. GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica". **Attenzione: definire in modo esatto, secondo le specifiche contenute nell'apposito manuale la forma di partecipazione (singola, rti, in avvalimento, mediante consorziata esecutrice) secondo quanto contenuto nel paragrafo "2.3 Passo 1 - Definizione della forma di partecipazione" in modo da poter poi generare correttamente il DGUE dei partecipanti (operatori economici principali; consorziata esecutrice, ausiliaria…);**
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione"* accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:
-se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo 196/2003);

-se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

15.1.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e **d) del Codice**, il consorzio deve:

1. **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**
2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione"* di ciascun membro*;* eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a

tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

15.1.3. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio , esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico andrà indicato nel Modello 1 "Dichiarazioni integrative del concorrente") ;
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, **come sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda"** (quelli non ancora previsti dalla domanda generata da START dovranno essere dichiarati nel Modello 1 "Dichiarazioni integrative del concorrente");
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, reso disponibile fra gli allegati di gara;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice**. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;
- **in tutte le ipotesi, l'amministratore di fatto.**

Si rinvia a quanto sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda"

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94

del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

15.1.4. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005**:**

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti**, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

d) La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un

suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura e dei documenti specificati al successivo punto 15.1.5. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.5 PROCURA (EVENTUALE)

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:**

a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;

b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;

c) Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del *form*, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà prima essere salvato in formato pdf e soltanto poi firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,** la

piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice** il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. **La consorziata esecutrice e la consorziata non esecutrice che presta i requisiti dovranno a loro volta presentare un proprio DGUE, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore.**

Il DGUE è generato all'interno della piattaforma telematica Start e consiste in un'autodichiarazione nel quale l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

Nello specifico, sono da compilare:

- **Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sezioni A-B-C-D**
- Nella sezione A, devono essere inserite tutte le informazioni relative all'operatore economico;
- Nella sezione B, devono essere inseriti tutti i soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice (Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C;

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D;

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto,** indica, dettagliatamente le prestazioni e/o lavorazioni che intende subappaltare. In assenza di tale dichiarazione, il subappalto non è ammesso.

Parte III – Motivi di esclusione

- (Sezioni A-B-C-D). Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare, fornendo tutte le risposte in relazione alle cause di esclusione automatica (art. 94) che quelle relative alle cause di esclusione non automatica (art. 95).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti dell'art. 94 c. 3 del D.lgs. 36/2023, già indicati nella domanda di partecipazione e nella parte II, sezione B.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 95 e quelle specificamente previste dall'art. 95, co. 1, lett. e) del Codice (Illecito professionale) sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento (art. 96 co. 12).

Parte IV: Criteri di selezione

- Il concorrente inserisce tutte le informazioni richieste dal form al fine della dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in relazione alla idoneità professionale, alla capacità economico finanziaria, alle capacità tecniche e professionali espressamente richieste nel bando di gara (art. 100 comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice).

Nello specifico, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 6.1 (lettere a e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 del presente disciplinare;

In considerazione delle problematiche relative alla versione certificata della piattaforma telematica START, è possibile che il DGUE on line non permetta di rendere tutte le dichiarazioni sopra indicate per la dimostrazione dell'idoneità del concorrente rispetto ai requisiti di partecipazione richiesti nel Disciplinare per la partecipazione alla gara. **Pertanto, il concorrente, singolo o associato, integra le proprie dichiarazioni, compilando *il Modello 1***

Il **DGUE** deve essere presentato e **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola **(compilando il modello D.G.U.E. on line direttamente su START)**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta **(la mandataria e le mandanti dovranno compilare il modello D.G.U.E. on line direttamente su START);**
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **(compilando il modello D.G.U.E. on line direttamente su START)**;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **(compilando il modello D.G.U.E. online*);***
- nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti (compilando il ***D.G.U.E. on line)*;**

in caso di avvalimento, dall'Ausiliaria che presta i requisiti (compilando il proprio ***D.G.U.E. on line);***

- **Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.**
- L'inserimento del/i D.G.U.E nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Altresì, in caso di impresa Ausiliaria, l'inserimento a sistema della relativa documentazione avviene a carico del concorrente ausiliato.

15. 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE :

15.3.1.1 Modello 1.

Il concorrente dovrà compilare l'allegato Modello 1 "Dichiarazione integrative alla domanda e DGUE", contenente, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, **ivi incluso l'amministratore di fatto,** se presente;
- il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative) **e posta la documentazione a comprova della equivalenza nella busta amministrativa;**
- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)[7];
- la volontà o meno di ricorrere al subappalto ed la eventuale dichiarazione riguardo all'obbligo di subappalto nella misura inferiore al 20%;

- [*per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

- *(in caso di cooptazione)* dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, la seguente impresa in qualità di cooptata (*indicare denominazione*);

Il **Modello 1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. **In caso di consorzi stabili, il modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) della consorziata indicata come esecutrice ed anche dalla consorziata che presta i requisiti.**

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell 'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.3.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA: MODELLO 2 (Eventuale)

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modello 2, da parte di ciascuna:

- **consorziata esecutrice** dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e lett. c) e d) del Codice **(e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti);**
- **ausiliaria**, ai sensi dell'art. 104 del Codice,
- **cooptata**, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice.

- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reso disponibile fra la documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 1 e 2, del Codice, di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente, che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA.

[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019]

- dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;

- attesta di essere informata, con riferimento al allegato **B,** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il Modello 2 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della consorziata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello 2 siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14 (Eventuale)

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modello 1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA (Eventuale)

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare **nel Modello 1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori

senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in un distinto **DGUE** (da compilarsi nelle parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1 , ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando **il Modello 2**.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO (SIA PARTECIPATIVO CHE PREMIALE)

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio all'interno della documentazione amministrativa:

- il **D.G.U.E dell'ausiliaria,** compilato direttamente su START, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stesso;
- il **contratto di avvalimento in originale in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione** (in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso) in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

N.B. = **In caso di avvalimento premiale il relativo contratto va inserito nella busta tecnica, come descritto al paragrafo 16 del presente disciplinare.**

- **Il MODELLO 2,** firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;
- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **MODELLO 5** concernente la dichiarazione di equivalenza nel caso in cui l'ausiliaria indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

15.6. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli apposti spazi **previsti sulla piattaforma START:**

1) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC;

2) ***(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore)*** copia, come indicato al precedente paragrafo 15.1.5 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

3) IMPOSTA DI BOLLO. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di utilizzo del Modello F24 Elide, il codice tributo è il 1573.

4) per gli operatori economici (concorrente principale, consorzio e consorziata esecutrice, ogni membro del RTI) che occupano oltre cinquanta dipendenti **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità** tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

5) **MODELLO 5** concernente la dichiarazione di equivalenza nel caso in cui l'o.e. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

6) la **GARANZIA PROVVISORIA** nelle forme di cui al precedente paragrafo 10;

15. 7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendo negli appositi spazi sulla piattaforma START, **quanto segue**:

A) <u>RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI</u>:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione, **<u>da rendersi all'interno della domanda di partecipazione</u>,** delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) <u>CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI</u>:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione, **<u>da rendersi all'interno della domanda di partecipazione</u>,** delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati; Si precisa che quanto indicato nel punto b) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del d.lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2

<u>C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI</u>:

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante **(Modello 3 – Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato).**

La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice;

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perchè l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In merito le imprese retiste potranno utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (**Modello 3– Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato**).

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma START secondo le modalità di seguito riportate a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica, **deve contenere i seguenti documenti** che devono essere tutti firmati e sottoscritti

secondo le modalità stabilire dal punto 15.1.4 (modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione):

16.1 RELAZIONE TECNICA. La Relazione tecnica descrittiva elaborata attraverso l'esplicitazione dei capitoli e sotto-capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui all'Allegato A, descrivendo come la proposta risponda alle richieste della Stazione Appaltante. La Relazione dovrà essere articolata in singoli capitoli e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente come meglio dettagliato nell'Allegato A e rispettare le prescrizioni ivi contenute.

16.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MIGLIORIE
L'offerta tecnica, come indicato nell'allegato A, dovrà essere accompagnata dal **"Computo metrico estimativo migliorie".** Si specifica che, a pena di impossibilità di attribuire un punteggio alle singole migliorie, dovrà essere presentato e caricato, nell'apposito spazio, un computo metrico estimativo che valorizzi il SOLO COSTO delle migliorie tecniche offerte. I prezzi utilizzati dovranno essere desunti dal prezzario della Regione Toscana, da prezzari di altre pubbliche amministrazioni o da analisi dei prezzi, in quest'ultimo caso dovrà essere allegata anche l'analisi del prezzo.

16.3 MODELLO 7) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI-COMMERCIALI. In riferimento al Modello 7 - *Dichiarazione sui segreti tecnici-commerciali* l'operatore economico potrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa che l'assenza di tale documento non costituisce causa di esclusione e consentirà a questa C.U.C.C. di rendere accessibile in modo integrale l'offerta tecnica presentata.

16.4 In caso di ricorso all'avvalimento premiale l'offerta tecnica dovrà contenere, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale,il contratto di avvalimento premiale, di cui all'art. 104 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti migliorativi dell'offerta tecnica e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento dovrà essere presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

Si precisa che **nella busta tecnica pertanto dovrà essere inserito solamente il contratto di avvalimento premiale** mentre il DGUE dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START nonché il documento "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA", resa con l'apposito modello 2 reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante- a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento premiale devono invece essere inserite all'interno della busta amministrativa come indicato al paragrafo 15.5.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;
- Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

17.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso con **2 cifre decimali,** sull'importo soggetto a ribasso, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve contenere **a pena di esclusione**:

1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;

2) il **ribasso percentuale offerto,** in cifre, sull'importo a base di gara, IVA esclusa;

3) la stima dei costi aziendali dell'offerente concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. **oneri aziendali della sicurezza**);

4) la stima dei costi della manodopera, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on-line". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, **se difformi a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice** (con onere a carico del concorrente di dimostrare che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e secondo quanto previsto dal codice), **non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi** indicati nelle apposite tabelle richiamate dall' art. 41 co. 13 del Codice. In tale ipotesi l'offerta è assoggettata a verifica (punto 21 del Disciplinare/lettera d'invito).

- **MODELLO 8 – Dichiarazione difformità costi della manodopera indicati (eventuale).**

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare, sempre nell'ambito della Busta Economica, una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il Modello 8, messo a disposizione dalla stazione appaltante.

17.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente con le modalità specificate al punto 15.1.4.**:

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. - I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati,** atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: - PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo; - PDF/A e JPG per le immagini. - La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	7**0**
OFFERTA ECONOMICA	**30**
TOTALE	**100**

Si rinvia all'allegato A *Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa* allegato al presente disciplinare per quanto riguarda il dettaglio dei criteri di attribuzione dei punteggi, il metodo di calcolo, coefficienti e riparametrazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Su richiesta del RUP della S.A. può svolgere attività di supporto per la verifica della anomalia.

La piattaforma gestisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. SEDUTE DI GARA

La prima seduta della gara avrà luogo il giorno il giorno 23/11/2026 alle ore 09:00.

Delle eventuali ed ulteriori sedute di gara sarà dato previamente avviso sulla piattaforma telematica START, nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico.
Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023, (cd. **Inversione procedimentale**) si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'eventuale anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate su START.

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà:

a) alla valutazione delle offerte tecniche ed alla assegnazione dei relativi punteggi ed all'inserimento degli stessi sulla piattaforma telematica, provvedendo altresì a rimettere gli atti per le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti al RUP della procedura. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

b) La commissione giudicatrice procede poi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli elementi valutativi dell'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio individuato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

c) a sbloccare la documentazione amministrativa senza esaminarne il contenuto in modo da consentire alla piattaforma regionale START di simulare la graduatoria provvisoria;

Il Seggio di gara aprirà quindi la busta della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario proposto (cioè il miglior offerente come individuato dalla piattaforma START), onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma START effettuerà automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.

Qualora l'esclusione dell'aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma START, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara/Commissione selezionatrice invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma START. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

La prima sessione di esame delle offerte tecniche avrà luogo nella data che verrà comunicata successivamente tramite la piattaforma regionale a tutti gli operatori, così come le successive sedute di gara

La piattaforma telematica P.A.D. START di Regione Toscana gestisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Delle eventuali ed ulteriori sedute di gara sarà dato previamente avviso sulla piattaforma telematica START, nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara

è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre (cfr. Cons. St. n. 1700/2021 e ANAC Delibera N. 237 dell'11 maggio 2022).

22. CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento dell'Ente committente.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.
Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.
Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.
E' causa di esclusione la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.
Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.
In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.
Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.
In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
Inoltre sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.
LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.
Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, gli illeciti professionali gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del

concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;

1.3 all'attribuzione dei punteggi

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

Si precisa che in relazione alle cause di esclusione non automatica di cui agli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 gli operatori economici sono tenuti a precisare, tra l'altro, **tutte le eventuali risoluzioni contrattuali (anche di natura consensuale) e revoche** di precedenti aggiudicazioni intervenute con altre Pubbliche Amministrazioni, anche se non risultanti dal casellario delle annotazioni riservate di ANAC.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, le offerte che presentano, prima della riparametrazione, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di sottoporre a verifica dell'anomalia quelle offerte che appaiano anormalmente basse nei casi previsti ex art. 110 comma 5 del Codice.

Si procede comunque alla verifica dei costi della manodopera qualora gli stessi si discostino da quelli individuati negli atti di gara e laddove il CCNL che l'appaltatore dichiara di applicare sia diverso da quello individuato dalla S.A. Le modalità della verifica sono sintetizzate al p. 3, 16 e 17 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi anche della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e comunque nei casi di cui all'art. 110 comma 5 del codice dei contratti, indicati nelle lettere da a) a d).

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP di Gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
Il contratto sarà stipulato **in forma di scrittura privata** ai sensi dell'art. 18 del Codice dei contratti e dell'art. 1.4 del CSA.
Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta di bollo secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del Codice e comunque nella misura che verrà indicata dai competenti uffici della stazione appaltante.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono

obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

Il controllo antimafia verrà eseguito, nel rispetto dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dall'Ente in data 10/10/2019, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013 (come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016), e dell'art.3 DL 76/2020.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC online.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflage), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento dell'ENTE, reso disponibile nella documentazione di gara e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante .

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del

Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

30. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforme di e-procurement, www.start.toscana.it, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatasi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articolo 3 bis e 22 della legge 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n.33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara (Allegato B).

Pontassieve lì 19/10/2026

Il Responsabile della C.U.C.C.
Dott. Francesco Cammilli

FRANCESCO
CAMMILLI
19.10.2026
09:54:05
GMT+02:00